



COMUNICATO UFFICIALE N. 192 **Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 219/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^a CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Presidente Federale

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2015/2016, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2016/2017;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale:

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via Campania, 47 a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede della stessa Corte Sportiva di Appello a livello nazionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);

- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax o della posta elettronica, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio